

Circolare informativa – Cremona li, 6.02.2019

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

In occasione dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 01/01/2019, si ritiene opportuno elencare i casi più frequenti in cui è necessario applicare l'imposta di bollo alle fatture emesse.

L'ammontare dell'imposta di bollo, per le fatture di importo superiore a Euro 77,47, è pari a euro 2.

Nella pratica, data l'impossibilità di incollare fisicamente il bollo sul documento, l'assolvimento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche potrà avvenire solo con modalità virtuale, indicando l'importo del bollo nell'apposito campo previsto nel tracciato della fattura elettronica.

Il pagamento del bollo avverrà a cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento (es. per le fatture emesse da gennaio a marzo, il pagamento del bollo avviene entro il 20 aprile).

Sarà l'Agenzia delle Entrate a render noto l'importo dell'imposta dovuta, in base ai dati presenti nelle fatture elettroniche inviate al SdI a partire dal 1° gennaio 2019.

L'importo da pagare sarà riportato all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate e l'imposta potrà essere versata mediante il servizio presente online, con **addebito su conto corrente bancario o postale** oppure utilizzando il **modello F24** predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Per i soggetti che possono ancora emettere fatture cartacee (contribuenti minimi, forfettari, agricoli) l'imposta potrà ancora essere assolta mediante marca da bollo sull'originale della fattura.

Fatte queste doverose premesse si riepilogano gli obblighi in capo ai contribuenti, in base alla tipologia di fattura o altro documento emesso:

A. Sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto:

- **fatture**, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti **riguardanti operazioni soggette ad Iva** (sia quando l'Iva è esposta sul documento, sia quando è riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva);
- fatture riguardanti **operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci** (esportazioni dirette e triangolari) ed a **cessioni intracomunitarie di beni**;
- fatture con Iva assolta all'origine, come nel caso della **cessione di prodotti editoriali**;
- fatture per **operazioni in reverse charge**.



NEXUS

professionisti d'impresa

B. Sono soggette all'imposta di bollo tutte le fatture (o documenti) emesse sia in forma cartacea sia in forma elettronica aventi un **importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato ad Iva**, quali:

- le fatture emesse dai **contribuenti in regime dei minimi e regime forfettario**.
- le **fatture fuori campo Iva**, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (**artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72**);
- le **fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72**;
- le **fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali** che emettono la dichiarazione d'intento (**art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72**);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni **assimilate** alle **cessioni all'esportazione (art.8-bis, d.P.R. n.633/72)**, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
- le **fatture non imponibili per servizi internazionali** o connessi agli scambi internazionali (**art.9 Dpr 633/72**, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci, che sono pertanto esenti da bollo;
- **esenti (art.10 Dpr 633/72)**;
- **escluse ex art. 15 D.P.R. 633/1972,;**

Si rimane a disposizione per fornire qualsiasi delucidazione si rendesse necessaria.

NEXUS Società Tra Professionisti

Corso Vittorio Emanuele n.44 - 26100 Cremona - Codice Fiscale e Partita IVA 01611430198

Mail: info@nexus-stp.it